

Comunicazione n. DIN/12003195 del 18-1-2012

Inviata all'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari

Oggetto: Risposta a quesito. Obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione di cui all'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

Si fa riferimento alla nota del „, (prot./MI 11089419 del „,), con la quale codesto Organismo ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione della norma contenuta nell'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito: Regolamento Intermediari), secondo la quale i promotori finanziari sono tenuti a comunicare all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione.

Più nel dettaglio, codesto Organismo ha chiesto alla Consob *“di voler chiarire se l'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari sia da interpretarsi nel senso che il luogo di conservazione della documentazione di ciascun promotore finanziario debba essere situato all'interno del territorio nazionale”*, evidenziando che alcuni promotori finanziari residenti all'estero comunicano luoghi di conservazione della documentazione ubicati in località straniera, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della predetta disposizione, la quale non prevede espressamente che il luogo di conservazione della documentazione debba trovarsi sul territorio nazionale.

In proposito, si ritiene che nella ricostruzione della portata e del significato della norma di cui al citato art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari, il criterio letterale debba essere integrato con quello teleologico e con quello sistematico e che, pertanto, si debba tenere conto, oltre che del significato testuale della disposizione in esame, anche dello scopo in vista del quale quest'ultima è stata emanata e della disciplina complessiva nell'ambito della quale la stessa si inserisce.

In particolare si rappresenta che, come già osservato nelle comunicazioni n. DAL/97007324 del 21 agosto 1997 e n. DAL/97013053 del 17 dicembre 1997, la previsione in capo ai promotori finanziari dell'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione è diretta a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio del potere di ispezione attribuito alla Consob, nei confronti dei medesimi, dall'art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998.

Al riguardo, si ritiene che tale finalità potrebbe essere compromessa laddove il luogo di conservazione della documentazione da parte dei promotori finanziari fosse situato all'estero.

Inoltre, si reputa che la norma di cui all'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari, qualora venisse interpretata nel senso dell'ammissibilità della comunicazione all'Organismo, da parte dei promotori finanziari, di un luogo di conservazione della documentazione ubicato in uno Stato estero, apparirebbe incoerente rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 97, comma 2, del medesimo Regolamento. Quest'ultima, infatti, a tutela dell'efficace svolgimento dei poteri di vigilanza della Consob sui promotori finanziari residenti all'estero, impone agli stessi l'elezione di domicilio in Italia.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il luogo di conservazione della documentazione, di cui all'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari, debba essere situato sul territorio nazionale.

F. Bongiovanni

CONSOB
T. Togna